GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — SABATO 10 MARZO — NUM. 59

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; **per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.**

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tassa di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, in seguito alla morte avvenuta di Sua Maestà GUGLIELMO I, Imperatore di Germania e Re di Prussia, ha ordinato un lutto di Corte di giorni venti, a decorrere da domani 11 corrente mese.

LEGGI E DECRETI

Il numero **5247** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 12 febbraio 1888, n. 5195;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

L'ufficio dei segretari generali è abolito.

Articolo 2.

I sotto segretari di Stato coadiuvano il Ministro, ed esercitano nel rispettivo dicastero le attribuzioni che loro vengono delegate dal Ministro. Lo rappresentano in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 3.

Ogni Ministro potrà, con regolamento da approvarsi con Decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, determinare le attribuzioni speciali del proprio sotto segretario di Stato.

Articolo 4.

Lo stipendio dei sotto segretari di Stato sarà di lire diecimila.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Con Reali Decreti in data 1, 4 e 8 marzo 1888 sono stati nominati:

Il cav. ABELE DAMIANI, deputato al Parlamento, già Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, Sottosegretario di Stato del Ministero medesimo.

Il comm. ing. GIUSEPPE MARCHIORI, deputato al Parlamento, già Segretario generale del Ministero dei Lavori Pubblici, Sottosegretario di Stato del Ministero medesimo.

Il comm. prof. VITTORIO ELLENA, deputato al Parlamento, già Segretario generale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Sottosegretario di Stato del Ministero medesimo.

Il tenente generale comm. GIOVANNI CORVETTO, deputato al Parlamento, già Segretario generale del Ministero della Guerra, reggente l'ufficio di Sottosegretario di Stato del Ministero medesimo.

Il vice-ammiraglio dello Stato maggiore generale della Regia Marina comm. CARLO ALBERTO RACCHIA, deputato al Parlamento, già Segretario generale del Ministero della Marina, reggente l'ufficio di Sottosegretario di Stato del Ministero medesimo.

Il comm. Filippo Mariotti, deputato al Parlamento, già Segretario generale del Ministero dell'Istruzione Pubblica, Sottosegretario di Stato del Ministero medesimo.

Il comm. avv. Francesco Cocco-Ortu, deputato al Parlamento, già Segretario generale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, Sottosegretario di Stato del Ministero medesimo.

Il comm. avv. Bonaventura Gerardi, deputato al Parlamento, già Segretario generale del Ministero delle Finanze, Sottosegretario di Stato del Ministero medesimo, coll'incarico interinale di esercitarne le funzioni pel Ministero del Tesoro.

Il N. **MMDCCCXXXIV** *(Serie 3a, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 26 settembre 1887 del Consiglio comunale di Dinami, approvata il 22 successivo ottobre, dalla Deputazione provinciale di Catanzaro, con la quale deliberazione si è stabilito di applicare nel 1888 la tassa di famiglia col massimo di lire 60;

Visto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'articolo 2 del Regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Catanzaro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Dinami di applicare nel 1888 la tassa di famiglia col massimo di lire sessanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1888.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il N. **MMDCCCXXXV** *(Serie 3a, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 27 aprile 1882, con cui venne data facoltà al comune di Catanzaro di applicare nel quinquennio 1882-86 la tassa di famiglia col massimo di lire 300;

Veduta la deliberazione 22 dicembre 1886 di quel Consiglio comunale, approvata, il 5 novembre 1887, dalla Deputazione provinciale di Catanzaro, con la quale deliberazione si stabilì di applicare nel quinquennio 1887-91 la tassa anzidetta, riducendone però il massimo a lire 250;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Catanzaro di applicare nel quinquennio 1887-91 la tassa di famiglia col massimo di lire duecentocinquanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1888.

UMBERTO

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **MMDCCCXXXVI** *(Serie 3a parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 6 marzo e 17 ottobre 1887 con cui il Consiglio comunale di Busca divisò di proporre alcune riforme nell'ordinamento Statutario del locale Regio Orfanotrofio maschile e femminile, dirette ad ottenere, fra l'altro, l'abolizione degli uffici di Economo e di Cappellano rettore di detto Pio Istituto, nonchè la dispensa dall'obbligo di nominare per quest'ultimo un segretario provvisto del diploma di pubblico notaio;

Vedute le deliberazioni analogamente prese dalla Deputazione provinciale di Cuneo nelle sedute delli 28 marzo e 7 novembre 1887;

Visti i capitoli per l'ordinamento amministrativo ed economico del Regio Orfanotrofio suddetto, approvati colle Sovrane Patenti delli 9 giugno 1778 e 9 settembre 1778;

Visti i ricorsi prodotti, contro le deliberazioni di cui sopra, dal parroco di Busca Don Antonio Re, amministratore nato di detto Orfanotrofio;

Visti i pareri del Consiglio di Stato in data 28 luglio e 9 dicembre 1887, e ritenuta non giustificata la proposta abolizione dell'ufficio di Economo del Regio Istituto, e nel resto pienamente attuabili le divisate riforme;

Visto il progetto dei nuovi Capitoli per lo stabilimento, conservazione e direzione del Regio Orfanotrofio, redatti dall'Amministrazione di esso in data 4 settembre 1887 per la applicazione delle suddette riforme;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, numero 753, sulle Opere Pie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le riforme da introdursi nell'ordinamento del Regio Orfanotrofio maschile e femminile del comune di

Busca, quali risultano dagli anzidetti nuovi capitoli organici in data 4 settembre 1887, composti di trentasei articoli, e, d'Ordine Nostro, muniti di approvazione e di visto dal Ministro proponente, niun conto tenuto dei suaccennati reclami.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, ad 'i 16 febbraio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 14 luglio 1887, n. 4730 (Serie 3ª), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 23 luglio stesso, per la *Zona Monumentale Riservata di Roma*;

Vista la deliberazione 15 gennaio p. p. della Commissione costituita a termini dell'art. 5 della predetta legge, con cui fu riconosciuta la necessità di istituire un ufficio speciale temporaneo per la formazione del piano di cui al medesimo articolo, e fu designato in lire trentamila il fondo occorrente al funzionamento di tale ufficio per i lavori di redazione del piano;

Viste le pratiche precorse col Comune e col Ministero delle Finanze per la parte che li concerne,

Decreta:

1°

È istituito un Ufficio speciale temporaneo per la formazione de piano delle operazioni da compiersi in esecuzione della legge per la Zona Monumentale Riservata di Roma.

2°

Il detto Ufficio risiederà in locali di questo Ministero e sarà alla dipendenza della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti.

3°

Il detto ufficio rimane composto dei funzionari dello Stato e del comune con rispettive attribuzioni come segue:

a) Ing. comm. prof. Lanciani Rodolfo, architetto pei monumenti e scavi di antichità, *Direttore*;

b) Avv. cav Fonteanive Rodolfo, segretario della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, e segretario della Commissione per la Zona Monumentale, *per il servizio amministrativo e contenzioso*;

c) Dott. Bergomi Adolfo, ingegnere negli Uffici tecnici di Finanza, *per il servizio di rilievo catastale ed estimativo* delle proprietà fondiarie entro la Zona;

d) Bichelli Scipione, agente delle Imposte, *per il servizio di estimazione censuario*, ecc., in base agli atti contrattuali e degli accertamenti dei redditi agli effetti delle imposte fondiarie;

e) Ing. Marchetti Domenico, architetto pei monumenti e scavi di antichità, e,

f) Ing. Botto Luigi, addetto all'ufficio del piano regolatore della città di Roma,

Per le operazioni tecniche di natura più specialmente archeologica monumentale ed edilizia:

g) Franceschelli Luigi, soprastante ai lavori pei monumenti e scavi di antichità;

Un disegnatore, un amanuense, da assumersi in via straordinaria, a seconda che richiederà il bisogno.

4°

Per far fronte alle spese necessarie al funzionamento di tale Ufficio, come: materiali, lavori, indennità, rimunerazioni, mercedi, ecc. sarà vincolata sul capitolo 29, articolo 5 bilancio passivo di questo Ministero, esercizio corrente, la somma di *lire quindicimila* che va a carico dello Stato, mentre l'altra metà del fondo necessario va a carico del comune di Roma che provvede per sua parte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, il 5 febbraio 1888.

Il Ministro

COPPINO.

BOLLETTINO N. 8.

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

dal dì 20 al 26 di febbraio 1888

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 4 bovini, con un morto, a Cuneo — 2 bovini morti a Busca e Demonte.

Alessandria — Carbonchio essenziale: 4 bovini, con un morto, a Castelnuovo d'Asti — 1 bovino, morto, ad Alessandria.

Carbonchio sintomatico: 1 a Celle Enomondo.

REGIONE II. — Lombardia.

Milano — Pleuropneumonite essudativa contagiosa: 1 a Melegnano.

Sondrio — Scabbie degli ovini: 21 a Chiuro.

Cremona — Carbonchio essenziale: 2, letali, a Colla Dati e Soncino

REGIONE III. — Veneto.

Belluno — Carbonchio essenziale: 2 bovini, morti, a Feltre.

Treviso — Id.: 1, letale, a Godega Sant'Urbano.

Padova — Id.: 13, letali, a Pozzonovo — 1 id. a Piacenza d'Adige.

Rovigo — Carbonchio: 1, letale, a Villanova.

REGIONE V. — Emilia.

Parma — Affezione morvofarcinosa: 2 letali a Parma.

Modena — Carbonchio essenziale: 2 letali, a Mirandola.

Ferrara — Id.: 1 bovino, morto, a Ferrara.

Bologna — Afta epizootica: 2 bovini, ad Imola.

Forlì — Carbonchio: 7 bovini, morti, a S. Arcangelo — 6 id. id. a Verucchio, S. Mauro e Savignano.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Macerata — Tifo petecchiale dei suini: 3 a Macerata.

Affezione morvofarcinosa: 1 a Macerata.

Perugia — Carbonchio: 2 bovini, con 1 morto, a Rioti ed Assisi.

Scabbie degli ovini: 94 a Castel di Tora.

REGIONE VII. — Toscana.

Lucca — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Lucca.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Campobasso — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Larino.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Napoli — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Napoli.

Salerno — Agalassia contagiosa degli ovini: 14 a S. Gregorio Magno.

REGIONE XI. — Sicilia.

Caltanissetta — Continua la scabbia degli ovini a Niscemi.

Girgenti — Qualche altro caso di moccio a Raffadali.

REGIONE XII. — Sardegna.

Cagliari — Continuano le epizoozie di vajuolo ovino a Villàrios, Teulada e Palmas.

Sassari — Affezione morvofarcinosa: 1, ad Alghero.

Roma, addì 9 marzo 1888.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica

L. PAGLIANI.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
della Cassa dei Depositi e Prestiti
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

Visto l'articolo 25 del regolamento per la Cassa di depositi e prestiti, approvato con R. Decreto 9 dicembre 1875 n. 2802 (Serie 2ª); e visto l'articolo 469 del regolamento sulla contabilità generale, approvato con R. Decreto 4 maggio 1885 n. 3074; si rende pubblicamente noto, per ogni effetto di ragione, l'avvenuto smarrimento del mandato n. 3967, di lire 8182 41, emesso da questa Cassa Centrale sulla Tesoreria Provinciale di Livorno — Esercizio 1887-88 — a favore di Rosselli Raffaello fu Emanuele, a titolo di restituzione di deposito e pagamento degli interessi relativi.

Si avverte poi che trascorsi dieci giorni dalla terza pubblicazione del presente avviso senza opposizioni, e non rinvenendosi il mandato suddetto, si provvederà alla spedizione del duplicato relativo.

Roma, li 9 marzo 1888.

1 *Il Direttore Generale*: Novelli.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 0/0 cioè: n. 39560 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 3198, la nome di Salmoni Giacomo di Angelo, minore, sotto la patria potestà, domiciliato a Livorno, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Salmoni Moisè Giacomo di Angiolo, minore, sotto la patria potestà, domiciliato a Livorno, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l' 8 marzo 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 9 corrente, in Monteodorisio, provincia di Chieti, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, 9 marzo 1888.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Notificazione.

A termini dell'art. 34 del Regolamento per l'esecuzione del Testo unico del Codice per la Marina Mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879 n. 5166 (serie 2ª), è aperto un concorso, per titoli, per il posto di Medico locale di porto in Livorno, a cui è annesso l'annuo stipendio di lire 2200.

Gli aspiranti al detto concorso dovranno far pervenire non più tardi del 15 aprile 1888, al Ministero della Marina (Direzione generale della Marina Mercantile) le loro domande corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita,

b) diploma di laurea in medicina e chirurgia,

c) fedina penale,

d) certificato di buona condotta,

e) tutti quei titoli che l'aspirante stesso ritenesse atti ad avvalorare la propria domanda.

Coloro che in tempo utile e nel modo sopraindicato, avranno chiesta l'ammissione al concorso, verranno sottoposti a visita medica nel luogo di loro residenza, onde venga accertato se, per età e per condizioni fisiche, sieno in grado di ben disimpegnare, in ogni contingenza, il servizio inerente al posto di cui trattasi.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni sulla condotta degli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti esibiti.

Ad ognuno degli aspiranti verrà poi fatto conoscere dal Ministero se, o meno, sia stato ammesso al concorso, e così pure il risultato definitivo della rispettiva domanda.

Roma, 7 marzo 1888.

MINISTERO DELLA MARINA

Segretariato Generale.

Avviso di concorso per 30 posti di macchinista di 3ª classe nel corpo R. Equipaggi.

Art. 1.

E' aperto un concorso per mezzo di esame per 30 posti di macchinista nel corpo R. Equipaggi della R. marina.

Art. 2.

Gli esami avranno luogo nel regio arsenale marittimo di Spezia il 1° del prossimo mese di aprile 1888.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda, in carta bollata e interamente scritta di loro pugno, al ministero della marina non più tardi del 15 marzo 1888, indicando in essa il proprio domicilio e corredandola dei seguenti documenti:

1° Certificato dell'ufficiale di stato civile attestante che lo aspirante allo arruolamento sia cittadino italiano o sia reputato tale a tenore del codice civile.

2° Atto autentico di nascita da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 16° anno di età e non oltrepassato il 26° se non appartiene alla gente di mare, ed il 32° se appartiene alla gente di mare.

3° Dichiarazione dell'ufficiale municipale del luogo di domicilio dello aspirante, sul suo stato civile.

4° Certificato di penalità spedito dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella giurisdizione del quale lo aspirante è nato.

5° Attestato di moralità e buona condotta spedito dal sindaco de comune ove l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei varii comuni ove egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, portante il visto del prefetto o sotto-prefetto.

6° Estratto della matricola o dei registri della gente di mare, se lo aspirante allo arruolamento abbia oltrepassato il 26° anno di età.

7° Certificato dell'esito di leva se sia stata già chiamata la classe alla quale appartiene.

8° Patente di macchinista della marina mercantile nazionale o certifiato di licenza per macchinista navale rilasciato da un istituto nautico;

ovvero, certificato della scuola professionale di Biella, che attesti di avere il postulante seguito con buon esito il corso per la seconda sezione d'insegnamento ed aver egli conseguita la dichiarazione di idoneità negli esami finali;

oppure, certificato attestante di aver egli fatto il corso normale della scuola industriale di Vicenza e di aver conseguita l'idoneità negli esami finali;

o infine, certificato del direttore o dei direttori dello stabilimento meccanico governativo o privato, dedicato alla costruzione di macchine a vapore, nel quale il postulante ha esercitato uno dei mestieri di congegnatore, calderaio o fucinatore. Questo certificato deve attestare che il postulante ha esercitato con intelligenza e con assiduità il detto mestiere, almeno per due anni in qualità di operaio effettivo, non già di apprendista, indicare con precisione la durata dell'esercizio e la mercede massima alla quale egli è pervenuto e dare conto della sua condotta.

In seguito ad informazioni sul conto di qualche aspirante, il ministero avrà il diritto di negargli l'ammissione.

I militari di 1ª categoria dell'esercito non possono essere ammessi al concorso.

Art. 4.

Prima di essere ammessi a sostenere gli esami, i candidati saranno sottoposti a visita sanitaria eseguita da due ufficiali medici della marina alla presenza dell'intera commissione esaminatrice per accertare che essi si trovino, per ciò che concerne la loro costituzione fisica, nelle condizioni stabilite dalle vigenti regole per l'ammissione al ser-

vizio volontario nel corpo R. equipaggi. Saranno rimandati i candidati per cui la visita dia risultati sfavorevoli.

Art. 5.

I candidati che saranno approvati agli esami, verranno arruolati ricevendo la nomina provvisoria di macchinista di 3ª classe; ma tanto questa nomina quanto l'arruolamento stesso non potranno essere definitivi che dopo un esperimento di sei mesi fatto a bordo di regie navi armate, dal quale risulti accertata la loro attitudine al servizio di mare.

Essi saranno imbarcati a tale effetto colle stesse norme seguite pei macchinisti di nuova nomina, e durante questo periodo di esperimento godranno i vantaggi e riceveranno le competenze pel grado del quale sono rivestiti in via provvisoria.

Coloro che al termine di sei mesi di esperimento non saranno riconosciuti atti al servizio di macchinista sulle regie navi, potranno, secondo il voto di apposita commissione, venire ammessi a continuare la prova per un altro periodo di tempo non superiore a sei mesi, ovvero essere licenziati definitivamente.

Art. 6.

All'atto della nomina provvisoria saranno arruolati per la ferma permanente di 8 anni coloro che non si trovino ascritti al servizio militare; gli altri che siano ascritti alla ferma temporanea, siano essi sotto le armi o in congedo illimitato, faranno passaggio alla ferma permanente, in isconto della quale sarà computato il tempo di effettivo servizio prestato sotto le armi.

Quelli che fossero già vincolati alla ferma permanente, continueranno in essa secondo gli obblighi assunti.

Art. 7.

Ai candidati che abbiano subìti gli esami e non siano dichiarati idonei saranno rimborsate le spese di viaggio effettivo, considerandoli per questo effetto come macchinisti di 3ª classe del corpo reale equipaggi.

Ai candidati che saranno dichiarati idonei, conseguano essi o pur no la scelta, sarà pagata un'indennità di soggiorno corrispondente a quella che spetta ai macchinisti di 3ª classe del corpo reale equipaggi e computata per il tempo dal giorno precedente quello nel quale ha luogo la visita medica a tutto quello nel quale essi avranno compiuti gli esami.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

Di un capitano di vascello, *presidente*;

Di un ingegnere capo, di un capo macchinista principale, di un tenente di vascello e di un ufficiale macchinista di grado non inferiore a capo macchinista di 1ª classe, *membri*.

Art. 9.

Gli esami comprenderanno tre parti:

Parte Iª — Esame sulle materie considerate dal programma annesso a questa notificazione;

Parte IIª — Esperimento pratico sul disegno lineare;

Parte IIIª — Esperimento pratico sull'abilità del candidato nell'esecuzione manuale di un lavoro relativo ad uno dei mestieri di congegnatore, di calderaio o di fucinatore.

Art. 10.

La Commissione concerterà volta per volta per ciascuna delle materie della prima parte, in armonia con il programma, seduta stante e prima dell'introduzione del candidato, una o più domande.

Nello stesso modo assegnerà i lavori che devono essere eseguiti per la seconda e per la terza parte.

Le domande saranno ricordate nel processo verbale della seduta.

Art. 11.

L'esame sulle materie della prima parte sarà orale e sostenuto alla presenza dell'intera Commissione. Per i lavori delle altre due parti basterà la vigilanza di uno o più membri della Commissione nel modo che essa stabilirà secondo le circostanze.

Art. 12.

A ciascuna delle materie della prima parte del pari che a ciascuno dei lavori della seconda e della terza saranno attribuiti dieci punti. Per essere dichiarato idoneo un candidato deve ottenere più di cinque punti in ciascuno dei tre esperimenti.

Per la votazione ogni membro della commissione proferirà, invitato dal presidente, il numero dei punti del quale crede meritevole il candidato. La media dei punti così assegnati per ogni materia stabilirà il merito del candidato nella medesima.

Art. 13.

I lavori per la seconda e per la terza saranno di tale natura che possano essere compiuti, i primi nel termine di 6 ore e gli altri in tre giornate di lavoro al più secondo l'orario delle officine.

Art. 14.

Il voto sull'attitudine pratica al servizio per ognuno dei macchinisti in esperimento sarà pronunziato sopra ogni nave da una commissione composta del comandante di bordo, dell'ufficiale in 2º e del capo macchinista direttore della macchina. Questa commissione dovrà rimettere apposito verbale di deliberazione dal quale per ognuno dei candidati risulti se esso si propone per l'arruolamento e la nomina definitiva ovvero se si ritiene necessario prolungare l'esperimento e per qual periodo, non superiore a sei mesi, o se sia il caso di licenziarlo definitivamente. La decisione della commissione sarà inappellabile.

Roma, li 3 novembre 1887.

Per il Ministro: RACCHIA.

Programma per l'esame dei candidati al concorso per 30 posti di macchinista di 3ª classe nel corpo reale equipaggi.

PARTE Iª

I. *Aritmetica ed algebra elementare.*

1. Sistema di numerazione ordinario — Definizione delle quattro operazioni fondamentali del calcolo — Definizione delle frazioni e modo ordinario di esprimerle — Estensione del principio fondamentale del sistema di numerazione ordinario alle frazioni decimali
2. Esposizione delle regole per eseguire le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, sulle frazioni decimali o sui numeri interi seguiti da frazioni decimali.
3. Esposizione delle regole per eseguire le quattro operazioni del calcolo sulle frazioni ordinarie.
4 Sistema metrico legale.
5. Definizioni e notazioni algebriche — Eguaglianza — Trasposizioni di termini da un membro all'altro nell'eguaglianza — Riduzione dei termini simili.
6 Moltiplicazione dei monomii e dei polinomii — Espressione generale del quoziente della divisione — Riduzione di essa a più semplice forma, quando è possibile.
7. Risoluzione della equazione di 1º grado ad una incognita.
8. Ragione — Proporzioni — Relazione fra i termini di una proporzione — Regola del tre semplice.

II. *Geometria elementare.*

1. Definizione degli elementi geometrici — Spazio, superficie, linea, punto, corpo — Lunghezza, area, volume — Come si esprimano le grandezze di questi elementi con numeri.
2. Linea retta — Giacitura di linee rette che passano per lo stesso punto in piano — Angolo di due rette.
3. Relazione fra gli angoli formati dai segmenti di due rette che s'incontrano — Perpendicolari — Angolo retto.
4. Genesi e carattere del circolo — Relazioni fra gli angoli al centro e gli archi intercetti sulla circonferenza fra i loro lati — Misura degli angoli e degli archi — Unità.
5. Rette parallele — Caratteri e proprietà.
6. Caratteri dell'eguaglianza dei triangoli.
7. Poligoni — Quadrilatero, trapezio, parallelogramma, rettangolo, quadrato.
8. Poligoni regolari inscritti nel circolo o ad esso circoscritti. — Ragione della circonferenza al diametro o al raggio.
9. Misura dell'area del rettangolo, del parallelogramma, del triangolo, del trapezio, di un poligono regolare, di un poligono qualunque — Unità delle aree.
10. Misura dell'area del circolo, del settore e del segmento.
11. Regole pratiche per la misura dell'area della superficie nel prisma, nel parallelepipedo, nella piramide e per quella del loro volumi — Unità dei volumi.
12. Definizione dei tre corpi rotondi, sfera, cilindro e cono — Regole per la misura delle aree delle superficie di questi corpi e dei oro volumi.

III. *Elementi di fisica.*

1. *Proprietà generali dei corpi.* — Materia, forza, corpo, estensione, impenetrabilità, porosità, divisibilità.

2. ***Stati di aggregazione dei corpi.*** — **Corpi solidi, liquidi, aeriformi — Coesione, elasticità, comprimibilità, variabilità di volume.**

3. ***Coerenza nei corpi.*** — **Tenacità, durezza, mollezza, malleabilità rigidità, flessibilità.**

4. **Misurazione — Pesi — Unità di misura e di peso.**

5. *Gravità.* — Centro di gravità dei corpi e modo di determinarlo praticamente.

6. Massa — Peso — Rappresentazione delle forze mediante pesi.

7. *Nozioni di dinamica.* — Moto uniforme ed uniformemente vario — Forze motrici istantanee e continue — Indipendente coesistenza di più moti in un corpo.

8. *Idrodinamica.* — Principio di Pascal — Equilibrio di un liquido grave — Pressioni sulle pareti e sul fondo.

9. Liquido in vasi comunicanti. — Principio di Archimede — Peso specifico dei solidi e dei liquidi — Uso degli areometri.

10. *Aerodinamica.* — Proprietà dei fluidi aeriformi — Legge di Mariotte — Peso dell'aria — Pressione atmosferica — Uso del barometro — Peso specifico del gas.

11. *Termologia.* — Uso del termometro — Dilatazione termica nei corpi solidi, liquidi ed aeriformi — Calorico raggiante — Conduttività termica interna ed esterna dei corpi.

12. Liquefazione dei solidi — Solidamento dei liquidi — Vaporizzazione dei liquidi — Liquefazione dei vapori — Calorico latente.

IV. *Elementi di meccanica.*

1. Composizione e decomposizione delle forze in un piano — Forze parallele — Forze concorrenti — Coppie — Momenti.

2. Leve di vario genere — Piano inclinato — Vite.

3. Attrito e sue leggi — Forze attive e forze passive.

4. Lavoro e sua misura — Chilogrammetro — Cavallo vapore.

5. Descrizione e teoria delle pompe in generale — Pompe aspiranti — Pompe aspiranti e prementi.

V. *Elementi di fisica — tecnologica.*

1. Della combustione e dei combustibili — Aria necessaria alla combustione — Prodotti della combustione.

2. Ebollizione e vaporizzazione dei liquidi — Vapore d'acqua — Vapore saturo e vapore surriscaldato — Leggi del vapore saturo.

3. Pressione assoluta e relativa del vapore contenuto in un vaso chiuso — Maniere di misurarla: in atmosfera, in colonna di mercurio, in chilogrammi per centimetro quadrato — Loro equivalenza — Uso dei manometri Bourdon.

4. Della condensazione del vapore, e dei modi di adoperarla — Per miscuglio con acqua fredda, o per contatto di superficie fredde.

VI. *Apparati motori delle navi.*

1. *Parti principali componenti un apparato motore in generale.* — Generatori di vapore — Macchina motrice — Propulsatore — Loro funzioni.

2. *Descrizione delle caldaie in generale.* — Parti che le compongono — Funzione di queste parti — Focolare — Graticola — Cenerario — Camera a fuoco — Tubi caloriferi — Camera a fumo — Fumaioli.

3. Superficie di graticola — Superficie di riscaldamento — Camera d'acqua — Camera di vapore — Superficie di vaporizzazione — Tirare e modi di produrlo.

4. *Varii tipi di caldaie marine.* — Caldaie parallelepipede a bassa pressione — Caldaie cilindriche ad alta pressione — Caldaie a fiamma diretta e a fiamma rovesciata — Caldaie tipo locomotiva.

5. *Accessorii delle caldaie.* — Valvola di presa di vapore — Valvole di intercettazione di vapore — Condotte di vapore — Valvole di sicurezza — Rubinetti e tubi di livello — Tiranti e rinforzi interni.

6. Prese d'acqua — Valvole di alimentazione — Valvole e robinetti di scarico — Robinetti di estrazione.

7. Pompe di alimentazione ed iniettori — Salsedine dell'acqua delle caldaie — Salinometri.

8. *Macchine motrici.* — Parti principali che le compongono e loro funzioni — Cilindri — Valvole di distribuzione — Valvole di espansione — Eccentrici.

9. Stantuffi — Bielle — Albero a manovelle — Sopporti all'albero a manovelle — Alberi di trasmissione — Cuscinetto di spinta.

10. Valvole d'intercettazione del vapore — Separatori — Valvole regolatrici.

11. Condensatori a miscuglio — Condensatori a superficie — Pompe d'aria — Pompe di circolazione — Pompe di alimentazione — Pompe di sentina.

12. *Varii sistemi di macchine.* — Macchine semplici ad espansione in un solo cilindro — Macchine composte ad espansione in due o più cilindri separati — Macchine a condensazione — Macchine senza condensazione.

13. Macchine verticali — Macchine orizzontali — Macchine a biella diretta — Macchine a biella rovesciata — Macchine a fodero — Macchine a cilindri oscillanti.

14. **Ruote a pale fisse ed a pale articolate — Eliche — Diametro — Passo — Pale.**

PARTE II.

Disegno lineare.

Il candidato dovrà eseguire, seduta stante, lo schizzo a matita in scala e quotato di un organo delle macchine, come una pompa, un cilindro e simili, rappresentandolo in proiezione orizzontale, in proiezione verticale ed in sezione.

PARTE III.

Lavoro manuale.

Esecuzione manuale di un lavoro relativo ad uno dei mestieri di congegnatore, calderaro o fucinatore.

Carriera che può percorrere il macchinista e relativi vantaggi.

SOTT'UFFICIALI.

GRADO	COMPETENZE MENSILI									Grado corrispondente nell'esercito
	Su navi armate					A terra				
	Paga	Razione	Trattamento tavola	Supplemento	Totale	Paga	Razione	Mercede	Totale	
	L. C.	L.	L.	L.	L. C.	L. C.	L.	L.	L. C.	
Macchinista di 3ª classe .	69 90	30	12	30	141 90	69 90	24	36	129 90	Furiere
Macchinista di 2ª classe .	109 80	30	12	40	191 80	109 80	24	48	181 80	Furiere Magg.e
Macchinista di 1ª classe .	124 80	30	12	50	216 80	124 80	24	60	208 80	Maresc.lo

I macchinisti di 1ª, dopo 6 anni di grado, hanno diritto all'aumento mensile di lire 30, dopo 12 di lire 60 e dopo 18 di lire 90.

I macchinisti di 2ª, dopo 6 anni di grado, hanno diritto all'aumento mensile di lire 9.

I macchinisti di 3ª, dopo 6 anni di grado, hanno diritto all'aumento mensile di lire 9.

I sott'ufficiali macchinisti, compiuta la ferma permanente, possono essere ammessi a tre successive rafferme con premio ciascuna di lire 150 annue; se licenziati dopo 12 anni di servizio, hanno diritto ad una gratificazione di lire 2000.

UFFICIALI.

GRADO	Paga annua	Indennità d'arma annua	Grado corrispondente nell'esercito
	L.	L.	
Sotto capo macchinista .	1,800	900	Sottotenente
Capo macchinista di 2ª classe	2,200	900	Tenente
Capo macchinista di 1ª classe	3,200	1,000	Capitano
Capo macchinista principale.	4,400	1,200	Maggiore

Dopo una permanenza di 6 anni nello stesso grado gli ufficiali hanno diritto ad un aumento equivalente al decimo dello stipendio che percepiscono.

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione di apertura di un esame di concorso per la nomina di tre farmacisti di 3ª classe nella regia marina.

Segretariato generale — Div. 1ª — Sezione 1ª.

È aperto un esame di concorso per la nomina di tre farmacisti di 3ª classe nel personale farmaceutico della r. marina, con l'annuo stipendio di L. 2000.

Tale esame avrà luogo in Roma presso il ministero della marina avanti apposita commissione e principierà il giorno 15 maggio del corrente anno.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la loro domanda, scritta su carta da bollo da una lira, al ministero della marina, (segretariato generale, divisione 1ª) non più tardi del 15 aprile ed indicheranno in essa il proprio domicilio.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° Diploma originale di libero esercizio in farmacia conseguito in una delle università del Regno;

2° Atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassata l'età di anni 30;

3° Certificato dell'esito di leva;

4° Certificato di buona condotta;

5° Certificato di penalità della cancelleria del tribunale correzionale.

Gli aspiranti dovranno essere sani e senza imperfezioni fisiche. Quest'ultima condizione sarà accertata mediante apposita visita sanitaria fatta immediatamente prima dell'esame.

L'esame sarà di due prove, una in iscritto e l'altra verbale.

La prova in iscritto consisterà nello svolgimento di un tema estratto a sorte fra quelli compresi nel relativo programma. Per essa sarà assegnato il termine di sei ore.

La prova verbale consisterà nello svolgimento di tre temi egualmente estratti a sorte fra quelli dei corrispondenti programmi. Questa avrà la durata di 20 minuti per ciascuna materia.

Gli esami saranno dati colle norme stabilite dalle istruzioni per la ammissione e l'avanzamento nel corpo sanitario e farmaceutico della regia marina, in data 14 luglio 1886, e a seconda dei relativi programmi.

Ai candidati che otterranno la nomina saranno rimborsate le spese di viaggio, considerandoli come farmacisti di 3ª classe già in servizio.

Saranno inviati i programmi a chi ne farà richiesta al ministero di marina, ovvero alle direzioni di sanità militare marittima di Spezia, Napoli e Venezia.

Roma, 27 febbraio 1888.

4 *Il Segretario generale*: C. A. Racchia.

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso *per la nomina di allievi macchinisti da ammettersi ad un corso d'insegnamento pratico a bordo di Regie navi.*

Art. 1.

È aperto un concorso per l'ammissione ad un corso d'insegnamento pratico a bordo di Regie navi, che avrà per iscopo di formare sott'ufficiali macchinisti del corpo Reali equipaggi.

Art. 2.

I candidati riconosciuti idonei ed ammessi al corso suddetto saranno arruolati per la ferma permanente di otto anni nel corpo Reali equipaggi secondo le norme in vigore per gli allievi della Regia scuola dei macchinisti.

Compiuto il corso d'istruzione pratica del quale trattano gli articoli seguenti e sostenuto con buon successo l'esame finale, essi saranno nominati macchinisti di 3ª classe.

Art. 3.

Coloro che non rimarranno approvati nell'esame finale, saranno prosciolti dall'arruolamento e licenziati, salvo ad adempiere i loro obblighi di leva.

Saranno pure licenziati coloro che durante il corso d'istruzione tenessero cattiva condotta, o dimostrassero di non essere in grado di progredire nella carriera per inettitudine alla vita di mare, o per poco profitto nell'insegnamento.

Art. 4.

Possono essere ammessi al concorso i cittadini del Regno che riuniscano le seguenti condizioni:

1° Sieno fisicamente idonei alla vita militare marittima secondo le norme stabilite per l'ammissione nella Regia scuola degli allievi macchinisti.

2° Abbiano tenuto sempre irreprensibile condotta.

3° Abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano oltrepassato il 25° al 1° gennaio 1888.

4° Non sieno militari di 1ª categoria del Regio esercito.

5° Sostengano con buon successo un esame sulle seguenti materie:

a) Aritmetica elementare;

b) Elementi di geometria;

c) Scrivere correntemente e senza errori sotto dettatura;

d) Elementi di disegno lineare;

e) Esecuzione manuale di un lavoro relativo ad una delle seguenti arti: congegnatore, tornitore, fucinatore, calderaio o ramiere-tubista.

Art. 5.

Possono essere esonerati dagli esami sulle materie *a*) *b*) *c*) e *d*) indicate nell'articolo precedente i candidati che con validi e legali documenti provino di avere seguito i corsi d'insegnamento in istituti tecnici o nautici, ovvero in scuole industriali e professionali e di avere sostenuto con buon successo gli esami finali.

Art. 6.

Gli esami di ammissione incominceranno il 1° giugno 1888 a Spezia ed avranno quindi luogo successivamente a Venezia e a Napoli innanzi ad una Commissione unica.

Art. 7.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno presentare non più tardi del 1° maggio 1888 al comando in capo del dipartimento presso il quale desiderano essere esaminati una domanda in carta bollata scritta di proprio pugno e corredata dai seguenti documenti:

1° Certificato dell'ufficiale di stato civile attestante che lo aspirante allo arruolamento sia cittadino italiano o sia reputato tale a tenore del codice civile.

2° Atto di nascita.

3° Dichiarazione dell'ufficiale municipale del luogo di domicilio dello aspirante, sul suo stato civile.

4° Certificato di penalità spedito dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella giurisdizione del quale l'aspirante è nato.

5° Attestato di moralità e buona condotta spedito dal sindaco del comune ove l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei varii comuni ove egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, portante il visto del prefetto o del sotto prefetto.

6° Certificato dell'esito di leva se sia stata già chiamata la classe alla quale appartiene il candidato.

Art. 8.

Gli allievi macchinisti dopo il loro arruolamento saranno sottoposti ad un corso d'insegnamento e di esercitazioni perchè acquistino le cognizioni pratiche e l'attitudine necessaria per l'esercizio delle funzioni di conduttore di macchina marine nella qualità di macchinista di 3ª classe.

L'insegnamento consisterà principalmente nella descrizione pratica degli organi degli apparati motori marini e delle loro funzioni e nella esposizione ragionata delle norme che debbono essere seguite per la conservazione, l'esercizio e le riparazioni dei detti apparati. Sarà escluso ogni insegnamento teorico che esiga negli allievi cognizioni superiori a quelle sulle quali sono stati esaminati; ma il corso comprenderà lezioni di meccanica pratica per preparare gli allievi ad ulteriori studii parimenti pratici.

Le esercitazioni verseranno principalmente sul governo dei fuochi, sulla condotta delle caldaie, sul maneggio delle macchine e dei loro organi e sulle loro operazioni manuali per montamento e smontamento di organi, formazione ed applicazione di guarniture ed esecuzione di lavori d'arte per le riparazioni che si eseguono a bordo

Art. 9.

Salvo l'eccezione stabilita dal seguente articolo 10, gli allievi macchinisti saranno imbarcati sopra una Regia nave armata per seguire il corso d'insegnamento pratico considerato dall'art. 8 precedente.

Questo corso non avrà durata maggiore di quindici mesi e non sarà suddiviso in periodi, ma continuerà senza interruzione fino al compimento con gli esami finali.

Art. 10.

Gli allievi macchinisti che con certificati legalmente validi provino di essere già stati impiegati nel governo di apparati a vapore a bordo di navi da guerra o mercantili in mare, sui fiumi o sui laghi, ovvero di locomotive sulle ferrovie o infine di macchine a vapore fisse in arsenali dello Stato, o in stabilimenti meccanici industriali, almeno per dodici mesi, e che inoltre, sottoposti ad un esperimento pratico, confermino con il fatto la loro attitudine pratica al maneggio di apparati a vapore, non prenderanno parte al corso d'insegnamento descritto negli articoli precedenti, ma saranno invece imbarcati su Regie navi armate, sulle quali durante il periodo di sei mesi saranno esercitati nel maneggio degli apparati a vapore principali ed ausiliarii di bordo e seguiranno un corso abbreviato d'insegnamento analogo a quello del quale si è fatto menzione nell'articolo 9 precedente.

Art. 11.

Compiuti i corsi rispettivamente menzionati negli articoli 8 e 10 precedenti, gli allievi macchinisti saranno sottoposti ad esame da una commissione speciale. L'esame avrà luogo nello stesso tempo per tutti gli allievi macchinisti considerati nell'art. 10 e poi, anche simultaneamente, per tutti quelli nelle condizioni generali indicate nell'articolo 9.

Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, l'esame sarà sostenuto in una delle sedi dipartimentali.

Gli allievi macchinisti di ciascuna delle due classi suddette saranno classificati fra loro nell'ordine stabilito dai punti di merito ottenuti nell'esame finale e tenendo conto dei rapporti fatti sul loro conto dalle autorità superiori durante i corsi d'insegnamento.

Gli allievi macchinisti riconosciuti in questo modo idonei saranno nominati macchinisti di 3ª classe nell'ordine di anzianità suddetto, ma prenderanno insieme sede di anzianità nel grado dopo gli allievi dell'attuale seconda classe della Regia scuola degli allievi macchinisti.

Gli allievi macchinisti non riconosciuti idonei, a qualunque delle due categorie appartengano, potranno essere ammessi a continuare il corso d'istruzione pratico sulla nave scuola ricordata nell'articolo 9 per un periodo di tre mesi, trascorso il quale saranno sottoposti a novello esame nel modo stabilito per il primo. Essi, secondo che risultino idonei o pur no in questo secondo esame, saranno nominati macchinisti di 3ª classe o licenziati.

Art. 12.

Spetteranno agli allievi-macchinisti le competenze mensili assegnate dalle vigenti tabelle ai capi-fuochisti, escluso il supplemento di bordo, cioè:

Paga	L.	48,60
Razione viveri	»	30,00
Trattamento di tavola	»	12,00
Totale	L.	90,60

Art. 13.

Gli allievi macchinisti imbarcati sulla nave scuola indicata nell'articolo 9 ovvero sulle Regie navi armate come stabilisce l'articolo 10, vestiranno la divisa assegnata dai vigenti regolamenti agli allievi della Regia scuola dei macchinisti.

Roma, 9 febbraio 1888.

Per il Ministro: C. A. Racchia.

Amministrazione generale del Reale albergo de' poveri

E DEGLI OSPIZI E STABILIMENTI RIUNITI

Segretariato Generale

Avviso.

Ai termini della convenzione del dicembre 1876, interceduta tra l'Amministrazione del suddetto R. Albergo dei poveri ed il Ministero di Pubblica Istruzione, e del Regolamento approvato dal Ministero medesimo addì 8 marzo 1878, essendo vacanti due dei posti di sordomute a disposizione del R. Governo, per volere dello stesso è aperto un concorso tra quelle che aspirassero a tali posti avendone i requisiti.

I documenti che si richieggono e da trasmettersi al predetto Ministero non più tardi del 7 aprile p. v. sono gl'infrascritti:

a) istanza diretta al Ministro di P. I. firmata da uno dei parenti o dalle autorità del luogo;

b) atto di nascita dal quale risulti che la sordo-muta abbia compito i sette anni e non oltrepassati i dodici;

c) attestato municipale di buona condotta;

d) certificato di povertà;

e) certificato medico, vidiminato dall' autorità competente, nel quale sia constatato:

« La sordità o mutolezza organica, originaria od avventizia e la causa da cui questa deriva; la vaccinazione seguita; l'attitudine fisica ed intellettuale alla istruzione; la buona e robusta costituzione fisica, e l'esenzione da qualsiasi malattia che possa essere contraria alla vita del Convitto. »

Napoli, per l'ammin. del R. Albergo dei Poveri.

Il Segretario Generale
S. Verratti

1 Visto: Il Soprinten. Generale
F. Orilio

Nel N. 58 della *Gazzetta Ufficiale* del giorno 9 marzo 1888 venne pubblicato il Rapporto della Commissione esaminatrice del concorso per la compilazione di un *Manuale di fisica e chimica* ad uso delle Scuole pratiche di Agricoltura.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Vedute le leggi 16 maggio 1878, n. 4371, e 25 luglio 1880, n. 5562, con le quali fu stabilito a carico dello Stato la erezione in Roma di un Monumento Nazionale al Re Vittorio Emanuele II;

Visto il R. decreto 13 settembre 1880 col quale fu nominata la Commissione Reale incaricata di dare esecuzione alle citate leggi;

Veduto il decreto prefettizio 25 gennaio 1888, n. 2920, con cui venne ordinato al Ministero dell'Interno il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la nota della predetta Commissione in data 25 febbraio 1888, col numero 3230 119/20, constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Decreta:

Art. 1. La Commissione Reale per il Monumento Nazionale al Re Vittorio Emanuele II, è autorizzata alla immediata occupazione dello stabile descritto nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio di Registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'Ufficio delle Ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roma, notificato al proprietario interessato, all'Agenzia delle Imposte dirette e del Catasto di Roma per la voltura in testa al Demanio dello stabile occupato.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4 Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siensi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalla indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il Sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto e a notificarlo agli interessati a mezzo di Usciere comunale.

Roma, 1° marzo 1888.

Per il Prefetto: GUAITA.

Per copia conforme ad uso amministrativo,
Il Segretario: TABANELLI.

Elenco descrittivo dello stabile di cui si autorizza l'occupazione:

Cognome, nome e paternità dei proprietario:
Bellobono Giuseppe, domiciliato in Roma.

Descrizione degli stabili di cui si autorizza l'occupazione ed indicazioni catastali:
Casa posta in Roma, via Marforio, civ. nn. 82 e 83, descritta in catasto al numero di mappa 16, conf. detta via, Borgognoni, commissione Reale, Emiliani.

Superficie in m. q. da occuparsi: 821 50.
Indennità stabilita: lire 55,000.

Registrato a Roma li 2 marzo 1888 al Registro 115, num. 6574, Atti pubblici — gratis.

L'Ispettore Reggente: BOCCA.

In nome di Sua Maestà
UMBERTO I.
Per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza e a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrere con essa quando siano legalmente richiesti.

Roma, 1° marzo 1888.

Per il Prefetto: GUAITA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Viste le leggi 16 maggio 1878 n. 4374 e 25 luglio 1880 n. 5562 con le quali fu stabilito a carico dello Stato la erezione in Roma di un Monumento Nazionale al Re Vittorio Emanuele II;

Visto il R. decreto 13 settembre 1880 col quale fu nominata la Commissione Reale incaricata di dare esecuzione alle citate leggi;

Veduto il decreto prefettizio 30 dicembre 1887 n. 50081 con cui venne ordinato al Ministero dell'Interno il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti dell'indennità concordata per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la polizza rilasciata dall'Amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti in data 16 febbraio 1880, col numero 13383, constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto:

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

Decreta:

Art. 1. La Commissione Reale per il Monumento Nazionale al Re Vittorio Emanuele II è autorizzata alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto;

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di Registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto all'Ufficio delle Ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roma, notificato al proprietario interessato, all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Roma per la voltura in testa al Demanio dello Stato dello stabile occupato;

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento delle suddette indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata;

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalla indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza alla Prefettura;

Art. 5. Il Sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto e a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 1° marzo 1888.

Per il Prefetto: GUAITA.

Per copia conforme ad uso amministrativo,
Il Segretario: TABANELLI.

ELENCO *descrittivo dello stabile di cui si autorizza l'occupazione.*

Nome, cognome e paternità dei proprietari:
Lugari Giovanni Battista, Bernardo e Lorenzo fu Mariano, domiciliati a Roma.

Descrizione degli stabili di cui si autorizza l'occupazione, ed indicazioni catastali:
Casa posta in Roma in via Giulio Romano, civici numeri 114 al 118 descritta in catasto col num. di mappa 67, confinanti Cesanelli detta via, vicolo cieco e Ghirelli.

Superficie in m. q. da occuparsi: 237 75.
Indennità stabilita: lire 119,000.

Registrato a Roma li 2 marzo 1888 al Registro 115, n. 6577, Atti pubblici — gratis.

L'Ispettore Reggente: BOCCA.

In Nome di Sua Maestà
UMBERTO I
Per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente decreto, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrere con essa quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, 1° marzo 1888.

Per il Prefetto: GUAITA.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 9 marzo 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 3.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Partecipazione della morte dell'Imperatore di Germania.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno. Signori senatori, oggi debbo adempiere innanzi a voi un mesto e doloroso ufficio.

Questa mattina alle ore 8 1{2 è morto Guglielmo Imperatore di Germania.

Le due nazioni, le due Dinastie sono state unite da vincoli di libertà e nazionali; tanto la famiglia degli Hohenzollern quanto la Dinastia di Savoia ebbero nei due paesi la medesima missione, quella di costituire le due nazioni.

Per le antiche e nuove alleanze, per gli interessi rispettivi dei due

paesi, noi sentiamo come lutto nostro il lutto della Germania. (Benissimo).

Prego quindi il Senato a volere incaricare il suo illustre presidente di dirigere al nuovo Imperatore un telegramma nel quale si esprimano i sentimenti di questo alto Consesso per il lutto della Famiglia Imperiale e della nazione Germanica. Bene, benissimo).

Aggiungerei che, in segno di lutto, il Senato voglia aggiornarsi a lunedì.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito il triste annunzio che ci ha dato l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, e ha udito le proposte che egli ha aggiunto per manifestare il nostro dolore per la perdita del glorioso Imperatore di Germania, nostro alleato.

Interrogo il Senato se approva le proposte fatte dall'onorevole presidente del Consiglio.

(Sono approvate all'unanimità).

I nostri lavori verranno ripresi lunedì prossimo.

La seduta è sciolta alle ore 3 1/4.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 9 marzo 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,30.

DE SETA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Partecipazione della morte di S. M. Guglielmo Imperatore di Germania.

CRISPI, presidente del Consiglio. (Segni di attenzione). Con vivo rincrescimento debbo comunicare alla Camera che stamane alle ore 8 1/2 è morto Guglielmo, Imperatore di Germania.

I vincoli esistenti tra le due Dinastie e tra le due Nazioni Germanica ed Italiana, gl'interessi uguali che ci uniscono, gli scopi che l'una e l'altra Nazione seppero raggiungere, sono sicuro che faranno a questa Camera sentire eguale dolore a quello che la Germania prova in questo momento per la perdita di un principe così glorioso, e così amato e venerato dalla nazione.

Prego la Camera di voler deliberare che il nostro presidente mandi per telegramma al nuovo Imperatore la partecipazione dei sentimenti della Nazione italiana per questo infausto avvenimento, e l'espressione di cordoglio per questa amara perdita. E chiedo anche che al dolore della Camera il nostro presidente voglia unire gli auguri che noi facciamo per il nuovo Imperatore. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. (Segni di attenzione). Mi corre obbligo, anzitutto, di partecipare alla Camera che S. E. l'Ambasciatore di Germania mi ha fatto l'onore di venirmi appositamente a visitare per riferirmi aver egli avuto speciale incarico da S. A. Imperiale il principe ereditario di Germania, ora Imperatore, di esprimermi la viva compiacenza con la quale S. A. I. aveva gradito i sentimenti di affettuoso interessamento che per la di lui salute gli furono manifestati dalla Camera italiana; e per affidarmi il gradito ufficio di presentare a voi, onorevoli colleghi, i ringraziamenti di S. A. I. la quale nutre fiducia che il vivo affetto che egli conserva per l'Italia e per la Dinastia di Savoia, sieno un pegno sicuro di costante amicizia ed unione fra l'Italia e la Germania. (Approvazioni).

Oggi la Camera apprende con vivissimo dolore l'infausta notizia dell'amara perdita di S. M. Guglielmo, Imperatore di Germania.

Interprete dei sentimenti della nazione italiana la Camera esprime per tanta sventura il suo profondo rammarico, e si associa al lutto ed al cordoglio della nazione Germanica, alla quale manda l'espressione viva, sincera della sua sentita condoglianza. (Vivissime approvazioni).

L'onorevole presidente del Consiglio ha fatto proposta che piaccia alla Camera di dare incarico alla Presidenza di esprimere i suoi sentimenti di cordoglio e di rammarico profondo alla famiglia dell'Imperatore di Germania per tanta perdita, e gli auguri per lui di prosperità e per la conservazione dei vincoli di amicizia dell'Italia con la nazione Germanica.

A questa proposta dell'onorevole presidente del Consiglio io aggiungo quest'altra: che piaccia alla Camera, in segno del suo cordoglio e lutto, di sospendere i suoi lavori e di aggiornarsi a lunedì prossimo. (Approvazioni).

Pongo a partito questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(La proposta dell'onorevole presidente è approvata all'unanimità).

La seduta termina alle ore 2 35.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 9. — Le nuove proposte del governo italiano al governo francese per il trattato di commercio si riassumono nel modo seguente:

Sono confermate tutte le concessioni fatte alla Francia nelle conferenze ufficiose di Parigi ed in quelle ufficiali di Roma. Inoltre si concedono ulteriori diminuzioni nei dazi dei tessuti di seta, dei tessuti di lana scardassata e pettinata, delle porcellane e delle mercerie e si consente anche qualche mitigazione dei diritti sui tessuti di cotone.

Quanto all'entrata dei prodotti italiani in Francia si accettano tutte le proposte del governo della Repubblica, salvo una riserva riguardante il trattamento doganale dei bottoni.

NAPOLI, 9. — Da Massaua è arrivato il piroscafo *San Gottardo*, con 1117 militari malati o rimpatrianti per finita ferma, 4 operai, la salma di un soldato morto durante la traversata.

MASSAUA, 9. — Si ripetono le notizie che riparti di truppe abissine si trovano a Debaroa e ad Asmara. Nulla però accenna ad un movimento decisivo per parte degli abissini.

In questi ultimi giorni i lavori ferroviari procedettero con maggiore alacrità. La locomotiva arriva oltre il poggio del Comando. Si confida che potrà presto essere aperta al servizio fino a Saati.

MASSAUA, 9. — Si conferma essersi accentuato il movimento delle truppe abissine verso Zarega ed Asmara.

Lettere private dallo Scioa, in data di gennaio, annunziano prossima la partenza di re Menelik per una spedizione contro i Tumuga-Galla, verso Dowe, confermando le notizie segnalate dagli informatori Danakil nello scorso mese.

Nessun mutamento vi è nelle condizioni sanitarie e di temperatura.

BERLINO, 9. — L'imperatore entrò in agonia alle 4 antimeridiane e non riprese più conoscenza: egli si addormentò nel sonno della morte placidamente e senza dolore.

Stasera sarà celebrato un servizio funebre nella camera mortuaria.

Dappertutto sventolano bandiere a lutto.

La commozione aumenta.

BERLINO, 9. — Negli estremi momenti l'imperatore si sarebbe espresso, riguardo alla Russia, nei seguenti termini:

« Sono sicuro che non avverrà una guerra con la Russia. E' necessario mettersi in termini amichevolissimi con lo Czar. »

BERLINO, 9. — Attorno al letto dell'imperatore al momento della sua morte erano riuniti tutti i membri della famiglia imperiale. Profonda emozione.

La salma posa sul letto coperta da un drappo bianco. Attorno al letto ardono numerose faci.

L'espressione del volto è calmissima.

I membri della famiglia imperiale uscirono dal palazzo subito dopo avvenuta la morte.

Davanti al palazzo fa ressa una folla enorme con segni di viva costernazione.

La città è in lutto profondo.

BERLINO, 9. — Il *Reichsanzeiger* pubblica un comunicato firmato dai ministri col quale si annunzia la morte dell'imperatore Guglielmo, soggiungendo che il popolo intero si associa al lutto della Casa Reale

per la morte del Sovrano, la cui saggezza regnò per tanto tempo con gloria, in pace ed in guerra, sui destini della patria.

BERLINO, 9. — *Reichstag.* — Il principe di Bismarck annunzia, con commosse parole, la morte dell'imperatore Guglielmo. Il *Reichstag* si aggiorna.

Il nuovo imperatore assume il nome di Federico III.

BERLINO, 9. — Camera dei deputati — Il vice presidente del Consiglio, de Puttkamer, annunzia la morte del Re ed Imperatore Guglielmo.

Soggiunge: In questo momento cotanto grave in cui i nostri cuori sono dolorosamente colpiti da così grave lutto, non attendete da noi parole che valgano od esprimere i sentimenti i quali commuovono noi, tutta la Nazione e la Patria intera per la morte del nostro Sovrano amato, augusto e venerato.

Ci limitiamo a dire che in questi giorni di prove dolorose il popolo prussiano e la sua rappresentanza dimostrarono più che mai che il lutto della nostra augusta dinastia è pure lutto nostro e che i vincoli che legano dinastia e popolo sono indissolubili nei giorni lieti e nei tristi.

Il presidente Koeller dichiara sciolta la seduta dicendo: « Che Dio protegga la Casa Reale e la patria! »

Le vicinanze del palazzo sono affollate.

BERLINO, 9. — Le Borse di Berlino e Breslavia sono oggi chiuse in segno di lutto per la morte dell'Imperatore di Germania.

BOLOGNA, 9. — Gli edifizi pubblici ed i principali negozi esposero le bandiere abbrunate per la morte dell'Imperatore di Germania.

TORINO, 9. — La morte dell'Imperatore Guglielmo ha fatto una profonda impressione. Alcuni stabilimenti sono chiusi in segno di lutto. Quelli tedeschi lo saranno fino a lunedì. In molte case sono esposte le bandiere abbrunate.

FIRENZE, 9. — Il sindaco, marchese Torrigiani, ha spedito il seguente dispaccio all'ambasciatore tedesco a Roma:

« La Giunta municipale, interpretando i sentimenti della città di Firenze, commossa per la perdita del glorioso fondatore dell'Unità germanica, si associa al lutto dell'Augusta famiglia e della nazione amica, con cui l'Italia ha tanta comunanza d'intendimenti, di affetti e di coltura ».

VIENNA, 9. — Camera. — Il presidente Smolka apre la seduta annunciando la morte dell'Imperatore di Germania. Dice che la triste notizia che colpisce l'impero vicino ed alleato avrà l'eco più dolorosa anche nell'Austria Ungheria. Abbiamo, soggiunge, ancora davanti agli occhi l'immagine del fedele alleato del nostro Imperatore, che personificò la viva e luminosa incarnazione degli intimi rapporti fra i due Imperi e nello stesso tempo la più potente e salutare alleanza per la pace dell'epoca nostra. La Camera deve esprimere il suo sincero dolore sospendendo la seduta in segno di lutto. La proposta è approvata e la seduta è levata.

VIENNA, 9. — In occasione della morte dell'Imperatore di Germania, l'Imperatore Francesco Giuseppe si recò personalmente presso l'ambasciatore tedesco, principe di Reuss, per esprimergli le sue condoglianze.

VIENNA, 9. — I giornali della sera sono pieni di articoli di condoglianza e di biografie dell'Imperatore Guglielmo di cui lodano il nobile cuore e l'immutabile bontà e di cui rilevano la popolarità.

Il *Fremdenblatt* dice: Ricordiamo, senza amarezza, l'epoca nella quale l'Imperatore Guglielmo combattè contro di noi. Tutto è dimenticato sotto l'impressione dell'alleanza fra i due Imperi. La loro politica resta immutata per la morte dell'Imperatore Guglielmo. Lo scettro passa nelle mani di un Principe che rispetta e mantiene le basi politiche dell'Impero.

La *Neue Freie Presse* traccia un quadro completo « del grande Imperatore » e dice che l'Austria-Ungheria ha perduto un alleato potente ed un fedele amico. Il suo successore, che è uno dei più amabili Principi, trova fortunatamente vivi tutti i grandi che collaborarono, coll'Imperatore defunto, alla grandezza della patria. La politica dell'Impero rimarrà immutata.

PARIGI, 9. — Il Presidente della Repubblica ha inviato al nuovo Imperatore di Germania a San Remo un telegramma di condoglianza ed ha incaricato il colonnello Lichtenstein della sua Casa militare di recarsi all'Ambasciata tedesca a farsi interprete dei suoi sensi di condoglianza presso l'ambasciatore, conte de Munster.

Anche il ministro degli esteri, Flourens, si è recato all'Ambasciata di Germania ed ha inviato all'ambasciatore francese a Berlino, Herbette, un telegramma di condoglianza perchè lo trasmetta al conte Herbert di Bismarck.

Il Presidente del Consiglio, Tirard, e gli altri ministri si fecero inscrivere all'Ambasciata di Germania.

SAN REMO, 9. — Secondo il desiderio del nuovo imperatore, i funerali dell'imperatore Guglielmo avranno luogo a Berlino fra 15 giorni.

L'imperatore Federico per non affaticarsi non parla e scrive sempre.

SAN REMO, 9. — La notizia della morte dell'imperatore giunse alla villa Zirio alle 9 3/4 ant. Essa fu comunicata alle 10,20 al principe ereditario, che ne fu molto impressionato e pianse, ma riprese subito la sua solita energia. La principessa Vittoria rimase molto abbattuta.

Il nuovo imperatore si occupò subito di affari di Stato ed inviò numerosi dispacci a Berlino.

MILANO, 9. — Il principe ereditario di Germania partirà da San Remo domani alle 9 ant., arriverà a Milano alle 4,33 pom, partirà per Verona ed Ala e, per la via del Brennero-Charlottenburg, si recherà a Berlino.

BERLINO, 9 — Il principe di Bismarck ha ricevuto dall'imperatore Federico III, in data di San Remo, il seguente telegramma:

« Nell'attuale momento di profondissimo lutto per il decesso di S. M. l'imperatore e Re, mio amatissimo padre, ringrazio Lei e l'intero ministero per la fedeltà e devozione con cui tutti loro lo servirono e conto sulla loro cooperazione nel grave còmpito che mi incombe. Parto la mattina del 10 corr. per Berlino.

« Firmato: *Federico.* »

S. M. l'Imperatore e Re ha diretto il seguente rescritto al ministro:

« Desideriamo non impartire nessuna disposizione riguardo al lutto nazionale in uso sinora. Rimettiamo alla discrezione di ogni tedesco il modo d'esprimere il cordoglio per la perdita di un simile Sovrano e approviamo la sospensione dei divertimenti pubblici per la durata che sarà giudicata opportuna. *Federico.* »

SAN REMO, 9. — Il nuovo imperatore vuole disporre egli stesso ogni cosa pei funerali dell'imperatore. Il nuovo imperatore partirà domattina alle 9,35.

Oggi l'imperatrice si recò dalla signora Ormond per salutarla e poi mandò la figlia Vittoria dalla signora Zirio, ove ha lasciato in ricordo un magnifico braccialetto.

S. A. R il principe Amedeo saluterà domani a Milano il nuovo imperatore.

BERLINO, 9. — Il *Reichsanzeiger* pubblica la seguente relazione sugli ultimi giorni dell'imperatore Guglielmo:

« Mercoledì, ad onta della sua debolezza, S. M. intrattennesi col principe Guglielmo sulla salute del principe ereditario e sugli affari politici e militari.

« Giovedì S. M. s'intrattenne con il granduca e la granduchessa di Baden sulla morte del principe Luigi, loro figlio. Nel pomeriggio S. M. volle vedere il principe di Bismarck, lo intrattenne sulla situazione politica e lo ringraziò.

« Poi le forze e la voce gli diminuirono ed alle 5 cadde in una gran debolezza.

« Erano presenti la famiglia, il principe di Bismarck, il maresciallo conte di Moltke, il capo della Casa Reale ed i servitori personali. I medici lo sostenevano.

« S. M. l'imperatrice gli teneva la mano. La granduchessa di Baden ed il principe Guglielmo erano presso il letto.

« Il predicatore di Corte, Koegel, recitava le preci e l'imperatore seguivalo.

« Alle 5 1|2 l'imperatore fu preso ancora più dalla debolezza e si temeva che la catastrofe fosse imminente. Contro ogni aspettazione, S. M. si riebbe e chiese del maresciallo di Moltke e del principe Guglielmo, col quale parlò pacatamente dell'esercito, del popolo, delle alleanze e della probabilità di guerra. Il delirio lo interruppe ripetutamente. Fu impossibile rialzare le forze.

« Oggi alle ore 3 antimeridiane la famiglia si riunì attorno al letto.

« Nelle ultime ore S. M. fu parzialmente inconsciente. »

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 9 marzo 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	95 12½	95 12¼	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	99 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 90
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	490 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	459 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	466 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	787 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	608 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2140 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	1130 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	666 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	750 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	510 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	1° gennaio 1888	250	250	»	»	258 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	995 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	574 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885. Stamp.	1° gennaio 1888	500	500	»	»	1500 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	125	»	»	1110 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	2095 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	340	»	»	1163 »
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	275 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	210 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	500 50
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Detto Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	101 10
	Parigi	chèques	»	»	»
2 ½	Londra	90 g.	»	»	25 58
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi } 29 Marzo
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 % 1ª grida 95 37½, fine corr.

Az. Banca Industriale e Commerciale 653, fine corr

Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1522 50, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 8 marzo 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 95 091.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 92 921.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 437.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 145.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.